

Il contenuto possibile

L'ABITAZIONE	I CONTRIBUTI	IL REGIME DEI BENI	LA CESSAZIONE	L'EREDITÀ	LA MALATTIA
<p><b>Casa di proprietà o in affitto</b> Con il contratto di convivenza è possibile regolamentare l'utilizzo della casa in cui vive la famiglia di fatto. In particolare, occorre inserire disposizioni differenti a seconda se la casa sia di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi, oppure se è in affitto: ad esempio, bisogna stabilire se i conviventi possono utilizzare l'abitazione gratuitamente o no e come ripartire le spese</p>	<p><b>La partecipazione alle spese</b> I conviventi possono pattuire le modalità di partecipazione alle spese comuni definendo gli obblighi di contribuzione di ciascun partner. Possono essere previste regole differenti a seconda delle risorse su cui possono contare i conviventi: ad esempio, entrambi possono avere redditi di lavoro, oppure uno dei due può contribuire con il lavoro casalingo, o, ancora, un partner può aiutare l'altro nella sua attività e, quindi, non avere formalmente redditi</p>	<p><b>Comunione o separazione</b> Nel contratto è possibile decidere la sorte dei beni acquistati durante la convivenza. Ad esempio, si può stabilire la comunione dei beni, rendendo comuni ai partner gli acquisti durante la convivenza. Oppure si può stabilire che ogni convivente resti proprietario dei beni acquistati. O ancora si può prevedere che gli acquisti appartengano a entrambi se non è dimostrata la proprietà esclusiva a uno dei due</p>	<p><b>Per evitare i litigi</b> È opportuno che i partner regolino i rapporti fra di loro nel caso che la convivenza finisca per volontà di uno dei due o di entrambi. Ad esempio, si potrebbe decidere che, al termine del rapporto, uno dei partner debba versare all'altro una somma di denaro. Inoltre, potrebbe essere utile prevedere che il partner non proprietario della casa familiare possa continuare a usarla per un periodo di tempo definito</p>	<p><b>Dopo la morte</b> Il contratto di convivenza non può disciplinare i rapporti successori perché in Italia esiste il divieto dei patti successori. È però possibile disporre dei propri beni dopo la morte facendo testamento, ad esempio per dichiarare erede il convivente o per attribuirgli il diritto di abitazione nella casa familiare, anche prevedendo il divieto di vendita dell'abitazione per chi la eredita</p>	<p><b>In caso di bisogno</b> Nel contratto di convivenza è possibile prevedere un vitalizio assistenziale, con il quale un partner si impegna a garantire all'altro cura e mantenimento in caso di bisogno. Inoltre, si può designare il convivente come amministratore di sostegno per le future necessità e stabilire alcune direttive che possano essere tenute in considerazione dal giudice al momento della nomina dell'amministratore di sostegno</p>

**Famiglia.** Il formulario del Consiglio nazionale del notariato con le clausole per definire i dettagli della convivenza

# Contratto «doc» alle coppie di fatto

I partner possono stipulare un'intesa per disciplinare gli apporti economici



PAGINA A CURA DI Angelo Busani

Un milione circa di convivenze, di cui la metà tra persone mai coniugate: è questo l'ultimo scatto dell'Istat sulla "famiglia di fatto" in Italia. Un fenomeno in crescita, in controtendenza rispetto ai nuovi matrimoni: ne sono stati celebrati poco più di 200 mila nel 2012, con un calo quasi del 5% l'anno dal 2007 al 2011.

Mentre la legge insiste a ignorarle, le convivenze reclamano regolamentazione: finora, l'hanno elaborata i giudici, chiamati a dirimere conflitti e pretese contrastanti. Ma le situazioni di crisi possono essere prevenute stipulando un contratto di con-

vivenza, vale a dire un contratto con il quale disciplinare le problematiche più frequenti da gestire nell'ambito di una convivenza. In particolare:

- 1 gli "apporti" (patrimoniali, finanziari e lavorativi) di ogni convivente;
- 2 la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza;
- 3 il mantenimento del convivente privo di risorse;
- 4 l'uso dell'abitazione in cui la convivenza si svolge;
- 5 la definizione dei rapporti in caso di cessazione della convivenza.

A guidare questi contratti c'è ora il formulario con le clausole contrattuali messo a punto dal Consiglio nazionale del Notariato, che ai patti di convivenza dedicherà anche una giornata informativa il 30 novembre. I notai hanno infatti sciolto i dubbi sulla legittimità della regolamentazione delle convivenze (resta incerta solo la situazione delle convivenze tra persone vincolate da un legame matri-

moniale con altri). Del resto, è ormai acquisito che la famiglia di fatto - anche tra persone dello stesso sesso - è una di quelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo, riconosciute e garantite dall'articolo 2 della Costituzione. La Consulta l'ha affermato in più occasioni (tra le altre, con le sentenze 461 del 2000 e 140 del 2009), anche con riferimento alle coppie omosessuali (si veda la sentenza 138 del 2010).

Va da sé che i contratti di convivenza non possono garantire alle famiglie di fatto tutte le tutele - anche patrimoniali - offerte, invece, dal matrimonio: ad esempio con la pensione di reversibilità nel caso di morte di uno dei coniugi o con gli assegni di famiglia. Piuttosto, si tratta di uno strumento che consente di regolare i rapporti tra i conviventi.

**I contributi**

Nel rapporto tra conviventi il primo problema da gestire, sot-

to il profilo economico e patrimoniale, è senz'altro quello delle risorse sulle quali il rapporto di convivenza può fondarsi. Non tutti i casi sono uguali: ci possono essere conviventi entrambi con fonti di reddito (uguali o diseguali), ci può essere il convivente che non ha redditi e che quindi contribuisce con il suo lavoro casalingo o quello che, pur lavorando non ricava formalmente un reddito (ad esempio, nel caso dell'attività di impresa o professionale di uno dei partner, nella quale l'altro dà il proprio contributo).

Nel contratto di convivenza occorre quindi disciplinare i rispettivi apporti. E ciò, da un lato, per evitare litigi dovuti alla mancanza di chiarezza iniziale; e, dall'altro lato, per limitare o annullare le pretese (di risarcimento o di restituzione) di un convivente verso l'altro nel caso in cui la convivenza non abbia un esito felice.

Se entrambi i conviventi contribuiscono con apporti in dena-

ro, devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti: la periodicità degli apporti, la loro entità, il modo di raccogliergli (di solito, si apre un conto corrente ad hoc).

**Le spese da finanziare**

È poi fondamentale definire le spese che gli apporti debbono finanziare. Si può ad esempio trattare delle spese: per l'alimentazione di entrambi i conviventi, dei loro figli e dei loro ospiti occasionali; per la locazione dell'abitazione nella quale la convivenza si svolge; per le spese condominiali ordinarie; per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono; per la pulizia e le riparazioni della casa, dei mobili e degli elettrodomestici; per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.

Occorre fare anche il punto sulle spese straordinarie, pattuendo a chi devono fare carico: se a uno solo dei conviventi

o a entrambi e, in quest'ultimo caso, in quote eguali o disuguali. Si tratta, ad esempio delle spese condominiali straordinarie, di quelle relative all'abitazione di proprietà di uno dei conviventi oppure alla sostituzione di mobili ed elettrodomestici. Ancora, è opportuno prevedere come ci si fa carico delle spese di vacanza e di viaggio o di quelle inerenti l'abbigliamento dei conviventi.

Punto dolente è poi il caso in cui, una volta promessa una certa contribuzione, uno dei conviventi non possa farvi fronte, ad esempio per aver perso il lavoro. In questi casi si potrebbe ad esempio prevedere che le spese comuni debbano far carico per un certo periodo al convivente che sia in grado di finanziarle e che, alla scadenza di questo periodo, il contratto di convivenza si sciolga e ne debba essere pattuito uno nuovo, che tenga conto della nuova situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il patrimonio.** Per gli acquisti della coppia

## Tra comunione e separazione la scelta sui beni

Un contratto è tanto meglio scritto quanto più contiene regole efficienti per il suo pacifico scioglimento, nel caso in cui uno dei contraenti o entrambi abbiano il diritto di chiederne la cessazione. Anche il contratto di convivenza non sfugge a questa regola: uno dei capitoli che devono essere necessariamente affrontati è proprio quello della disciplina dei rapporti tra ex conviventi nel caso in cui appunto la convivenza cessi.

Sotto questo profilo, anzitutto, si può pensare di pattuire che, alla cessazione della convivenza (per causa diversa dalla morte di uno dei conviventi), uno di essi debba versare all'altro, in considerazione del trascorso periodo di convivenza, una data somma, ad esempio:

- in misura percentuale rispetto al reddito imponibile del soggetto che è tenuto a questo pagamento quale risultante dall'ultima sua dichiarazione dei redditi;
- disponendo il pagamento per un determinato periodo di tempo (un'ipotesi plausibile può essere quella del pagamento per un periodo pari a quello di durata della convivenza);
- prevedendo che il pagamento possa essere erogato in unica soluzione annuale o che possa essere ripartito in rate (ad esempio mensili);
- indicando le concrete modalità di effettuazione del versamento (ad esempio, con assegno circolare o bonifico bancario diretto a un certo Iban).

Un altro problema da affrontare è quello della sorte dei beni acquistati durante la convivenza. In un matrimonio prevede la legge, disponendo una presunzione di comproprietà di tutto ciò di cui non sia dimostrata l'appartenza esclusiva

di uno dei coniugi, e ciò a prescindere dal fatto che i coniugi trovino nel regime di comunione legale o nel regime di separazione dei beni la matrice dei loro rapporti patrimoniali coniugali. Ma queste regole non si applicano ai conviventi e, pertanto, occorre prevedere contrattualmente. Ad esempio:

- si possono immaginare pattuizioni che introducano una sorta di "comunione" tra i con-

**A FINE STORIA**

È possibile pattuire che un partner versi un assegno all'altro nel caso in cui la relazione si chiuda

viventi, nel senso di rendere comune a entrambi tutto ciò che sia comprato durante il periodo di convivenza;

- si può, al contrario, prevedere che ciascun convivente rimanga proprietario esclusivo dei propri acquisti durante la convivenza, il che richiede evidentemente la formazione di un inventario originario (nel quale indicare i beni di appartenenza esclusiva di ciascuno dei conviventi all'atto della stipula del contratto di convivenza) e l'elaborazione di regole finalizzate a rendere tale inventario implementabile giorno dopo giorno per "registrare" i mutamenti nella situazione patrimoniale dei conviventi che intervengano nel tempo;
- si può infine pensare a una clausola "residuale" che statuisca l'appartenza comune di tutto ciò per cui non sia dimostrabile l'appartenza esclusiva (ad esempio, attraverso l'inventario).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le tutele.** In caso di future incapacità

## Amministratori di sostegno per la malattia

Con un contratto di convivenza è possibile regolamentare la "gestione" di eventuali situazioni di bisogno o di malattia di uno dei partner. Si può ricorrere, anzitutto, al "vitalizio assistenziale", ossia alla pattuizione per effetto della quale uno dei conviventi (o un terzo) si impegna, verso il soggetto beneficiario, a eseguire direttamente o a garantire (mediante personale professionale di comprovata competenza ed esperienza) ogni assistenza morale o materiale, e così le occorrenti prestazioni di cura e di mantenimento della persona nonché le cure mediche e l'assistenza domiciliare specialistica o generica. È possibile convenire, ad esempio, la fornitura di vitto e di generi alimentari e la fornitura di vestiario, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'appartamento dove il beneficiario vive, la fornitura di medicine, di articoli sanitari e, in genere, di tutto quanto occorrente per un'adeguata assistenza medica e sanitaria.

che sensibile, riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie cui il convivente sia sottoposto.

Inoltre, nel contratto di convivenza è consigliabile designare il convivente quale **amministratore di sostegno** (in previsione di una eventuale futura situazione di incapacità del designante, anche parziale o temporanea) e, contestualmente, dettare alcune direttive in linea con le personali aspirazioni della persona che effettua la designazione, affinché vengano tenute in debito conto dal giudice e siano recepite nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

**LA CURA**

Ci si può accordare su un vitalizio assistenziale per cui ci si impegna a garantire aiuto morale e materiale

zioni della persona che effettua la designazione, affinché vengano tenute in debito conto dal giudice e siano recepite nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

Ad esempio, si può disporre che l'amministratore di sostegno compia ogni atto di gestione e assistenza sanitaria, rilasci gli occorrenti consensi informati e provveda ai necessari interventi terapeutici; viceversa, in ipotesi di malattia allo stato terminale oppure in caso di malattia o di lesione che impediscano una normale vita di relazione e che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali, si può disporre che l'amministratore di sostegno richieda che la persona assistita non sia sottoposta ad alcun trattamento terapeutico, con particolare riguardo all'idratazione e alla sua alimentazione forzata e artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN EDICOLA**

**L'edicola di SETTIMANA FISCALE**

# ANTIRICICLAGGIO

Tutte le novità con esempi e casi risolti nella pratica

a cura di Raffaele D'Arienzo e Annalisa De Vivo

- LE NUOVE FATTISPECIE
- ASSEGNI BANCARI E BANCONOTE
- CASI DI ESENZIONE
- LA ADEGUATA VERIFICA

GRUPPO 24 ORE

## Nuove norme, nuovi obblighi spiegati dagli esperti del Sole 24 ORE

La guida facilita la comprensione degli aspetti operativi connessi alla predisposizione dei presidi anticiclaggio all'interno degli studi professionali, dopo avere analizzato la nozione di riciclaggio (anche alla luce delle indicazioni di volta in volta fornite dalla Uif ai destinatari della normativa), e vengono compiutamente descritti i principali obblighi imposti dal D.Lgs. 231/2007. Il fascicolo tiene conto delle preziose indicazioni contenute nelle Linee Guida del Cndcec, dalla individuazione del titolare effettivo e dalle ipotesi di verifica "semplificata" o "rafforzata", fino alla corretta istituzione del fascicolo della clientela.

L'attenzione è rivolta agli obblighi di registrazione e alla disamina della comunicazione delle violazioni all'uso del denaro contante, con le pesanti conseguenze sanzionatorie per il professionista.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\*

oppure disponibile anche in formato PDF su [www.pagina24.ilsole24ore.com](http://www.pagina24.ilsole24ore.com)

\*Offerta valida in Italia dal 12/11/13 al 12/12/13

**LE PROPOSTE DEL SOLE**



**EDITORIA**  
**La riforma delle professioni**

«Guida alle professioni 2013», di Michele Iori, è dedicata alla riforma che è intervenuta su vari aspetti della vita del professionista, dal periodo di tirocinio all'abrogazione delle tariffe, fino alle società professionali. Il volume analizza i risvolti fiscali, societari e previdenziali, l'organizzazione dello studio, i costi e ricavi e il controllo di gestione, le procedure da seguire e i vari adempimenti, dall'anticiclaggio alla privacy. Completano il volume un esempio di atto costitutivo e Statuto dello studio professionale e un approfondimento sulla scelta del modello societario in caso di società tra professionisti. In vendita a 38 euro

**Guida al budget di un'azienda**

Il volume «Come si prepara il budget», dopo un'analisi degli strumenti di ausilio alla comprensione della situazione di partenza di un'impresa, approfondisce quelli a supporto del processo di pianificazione, in termini di azioni e di rappresentazione numerica previsionale economico-patrimoniale e finanziaria. Una parte rilevante è dedicata agli strumenti di gestione del rischio. La tecnica di costruzione del budget economico viene illustrata

con molti esempi per consentire al lettore di riproporre le stesse tecniche all'interno del proprio contesto. In vendita a 40 euro

**Tax planning senza rischi**

Negli ultimi anni, le amministrazioni fiscali sono state chiamate a contrastare pratiche di tax planning aggressivo, adottate soprattutto dai contribuenti più strutturati, sempre più complesse e diffuse su scala internazionale. «Tax governance e gestione dei rischi fiscali», di Fabio Antonacchio, rappresenta, per gli addetti ai lavori, un valido strumento di supporto nell'individuazione delle condotte di pianificazione fiscale aggressiva. Nel volume sono richiamati e analizzati casi concreti recentemente trattati dai media italiani ed esteri. Il testo offre suggerimenti per l'analisi dei potenziali rischi fiscali in cui si può incorrere, con ricadute di carattere patrimoniale e danni d'immagine. In vendita a 38 euro

**Le community per il business**

«Vendere con le community» di Giampaolo Colletti, in edizione aggiornata e rinnovata, è la guida per imparare a intercettare una community: dal fenomeno ai numeri, dai trend emergenti al ruolo dei social network, dalle micro-community ad alto potenziale fino a quelle in mobilità. Si tratta in pratica di una "cassetta degli attrezzi" per operare con successo in un ecosistema digitale dove il dialogo è ormai diventato un servizio imprescindibile. In vendita a 18 euro

**APPROFONDIMENTO ONLINE**

Publicazioni, corsi e convegni [www.shopping24.ilsole24ore.com](http://www.shopping24.ilsole24ore.com)